

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DECRETO LEGGE "LIQUIDITA'"

(Decreto Legge 8 Aprile 2020, n. 23)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Nell'ambito delle misure straordinarie previste per le imprese a seguito dell'emergenza Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 dell'8 aprile 2020, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 denominato "Misure urgenti in materie di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" cosiddetto Decreto Liquidità, riguardante una serie di interventi a sostegno di tutte le imprese e i professionisti varati per favorire la ripresa economica finanziaria del Paese.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ART. 13)

La norma prevede che gli istituti di credito, grazie alla garanzia resa dallo Stato, possano finanziare le imprese e i professionisti, senza effettuare alcuna istruttoria bancaria. Queste misure straordinarie, che si applicheranno fino al 31 dicembre 2020, mirano a semplificare le procedure per accedere al Fondo centrale di garanzia messo a disposizione per le PMI al fine di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione della liquidità.

Le misure applicate sono le seguenti:

- a) La garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- c) La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni con durata fino a 72 mesi, ovvero incrementata al 100% grazie all'intervento di Confidi;

L'importo delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente:

- Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 e per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese non numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

In particolare le garanzie concedibili alle PMI sono le seguenti:

1. **Fondo di garanzia al 100%**, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'Art. 108 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti dovranno prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla erogazione, avere una durata fino a 72 mesi, avere un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione e comunque non superiore alla somma di 25.000 euro. In favore di tali soggetti l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

2. **Garanzia fino 100% cumulata con intervento Confidi** solo per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come da dichiarazione autocertificata. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiari.

Il Fondo non interviene nei rapporti tra banca e soggetto beneficiario sono perciò lasciati alla libera contrattazione i tassi di interesse e le condizioni di rimborso, salvo quanto previsto per un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro e per le imprese con fatturato sino a 800.000 euro.

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (ART. 1)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie di cui sopra sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE (ART. 6)

Si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, ovvero il 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui sopra sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI, RITENUTE PROVVISORIE CONTRATTI DI AGENZIA (ART. 19)

La disposizione prevede che, come già disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22)

Per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, senza applicazione di interessi e sanzioni.

METODO PREVISIONALE ACCONTO GIUGNO (ART. 20)

Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, ovvero 20 luglio 2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno solare sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, ovvero 20 ottobre 2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno solare sia inferiore complessivamente a 250 euro.

MODIFICHE CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE (ART. 30)

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detersivi mani e i disinfettanti. Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del precedente DL 17 marzo 2020, n. 18, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta di cui sopra.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)

La disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ART. 10)

L'articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e al secondo comma una "sospensiva" nello stesso periodo dei termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Entrambe le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI (ART. 34)

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità di cui al Fondo reddito di ultima istanza, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Bitonto, 09 aprile 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it